



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE SICILIA**



Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO  
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98  
Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)  
e-mail: [disciplinare.sicilia@postalnd.it](mailto:disciplinare.sicilia@postalnd.it)



**STAGIONE SPORTIVA 2012/2013**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 460/C.D.T. 33**  
**DEL 16 APRILE 2013**

**COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

[disciplinare.sicilia@postalnd.it](mailto:disciplinare.sicilia@postalnd.it)

**1. GIUSTIZIA SPORTIVA**

**1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare**

*La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Sandro Geraci e dal Prof. Ugo Caldarella, componenti, assistita dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 16 aprile 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.*

**APPELLI**

**Procedimento n. 179/A**

A.S.D. SPORTLAND 2000, avverso la sanzione dell'ammenda di € 200,00 - Campionato Giovanissimi regionali girone G - Gara Siracusa S.r.l./Sportland 2000 del 12/04/2013 – C.U. N° 448/105 sgs del 10/04/2013

La A.S.D. Sportland 2000, in persona del suo presidente pro tempore, ha ritualmente impugnato la decisione in oggetto.

In particolare la reclamante, in buona sintesi, ritiene di non avere commesso alcuna irregolarità amministrativa, dato il regolare tesseramento del sig. Zanti quale tecnico e la sussistenza di un mero errore materiale nella compilazione della distinta prontamente rilevato e segnalato.

La Commissione Disciplinare Territoriale osserva che, per quanto riguarda la posizione del sig. Zanti, essa appare comunque irregolare in quanto non si tratta di un collaboratore, come segnato in distinta, bensì di un tecnico allenatore.

Per quanto attiene la posizione del calciatore Saraceno Giuseppe, per il quale per stata indicata una data di nascita errata, si rileva che la correzione è stata effettuata solo sulla

distinta diretta all'arbitro mentre in quella consegnata alla consorella non risulta operata alcuna correzione.

Inoltre, a termini dell'art. 61 n° 3 N.O.I.F., è onere della Società che opera la correzione di provvedere anche a correggere la distinta consegnata alla consorella. Ne consegue, sotto quest'altro profilo, che il reclamo in questione deve essere respinto in quanto la reclamante non ha, in questa sede, dato prova di avere adempiuto a detto onere o che vi sia stata impossibilità per il comportamento di terzi.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale respinge il reclamo come sopra proposto con addebito di tassa reclamo non versata (€ 62,00).

### **Procedimento n. 180/A**

A.S.D. CARLENTINI (SR), avverso squalifica calciatore Miceli Giuliano per 6 gare - Campionato 1^ categoria girone f gara Carlentini/Mirabella del 07/04/2013 – C.U. N° 450 del 10/04/2013.

La A.S.D. Carlentini, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, impugna la superiore decisione adottata dal Giudice Sportivo Territoriale, sostenendo la eccessività della sanzione in relazione al fatto addebitato, atteso che il direttore di gara non ha subito alcuna conseguenza. Chiede pertanto che la sanzione venga rideterminata in termini più equi.

La Commissione Disciplinare Territoriale, rileva che ai sensi dell'art. 35 numero 1 comma 1.1. C.G.S. il rapporto dell'arbitro fa piena prova dei fatti posti in essere dai tesserati in occasione delle gare.

Dalla lettura di detto rapporto si evince che il calciatore in questione subito dopo avere subito una ammonizione da parte del direttore di gara, lo spintonava.

Ciò posto il reclamo appare accoglibile, in quanto la condotta in questione descritta dal direttore di gara, seppur di particolare gravità, è avvenuta in unico contesto e senza conseguenze particolari.

Ragion per cui si ritiene di dovere contenere la sanzione al minimo edittale previsto dall'art. 19 comma 1 lettera e) C.G.S.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, ridetermina la squalifica a carico del calciatore Miceli Giuliano in 4 gare.

Senza addebito di tassa reclamo non versata.

***La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dal dott. Pietrantonio Bevilacqua e dal dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 16 aprile 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.***

## **DEFERIMENTI**

### **Procedimento n°90 /B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.P.D. Futura

Sig.Astone Vittorio (Presidente all'epoca dei fatti)

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 1^ categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 18/02/2013 prot. 11.951 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno tuttavia fatto pervenire memorie difensive allegando i certificati medici dei calciatori deferiti (documenti in atti) che scagionano le parti dagli addebiti ascritti.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti della società A.P.D. Futura, del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Astone Vittorio, dei calciatori Di Luca Lutupitto Domenico (27/07/1983), Di Luca Lutupitto Domenico (12/06/1985), Condipero Marchetta Francesco, tesserati per la società' A.P.D. Futura all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento n°91 /B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Giardini Naxos

Sig.Brunetto Gaetano (Presidente all'epoca dei fatti)

N°15 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 1^ categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 18/02/2013 prot. 11.952 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 600,00 (seicento/00) a carico della società A.S.D. Giardini Naxos (€ 40,00 x n.15 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Brunetto Gaetano;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Arcidiacono Mario, Brischetto Mario, Cannavò Massimiliano, Cantarella Giuseppe, Cocuccio Giuseppe, Contarino Gianluca, Contarino Roberto, Dovara Giuseppe, Lo Re Giovanni, Meli Alfio, Occhino Emanuele, Petralia Gabriele, Previtera Matteo, Trovato Orazio, Vitale Salvatore, tesserati per la società' A.S.D. Giardini Naxos all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento n°92 /B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società U.S. Delfini Vergine Maria

Sig.ra Marchese Eleonora (Presidente all'epoca dei fatti)

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 1^ categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 18/02/2013 prot. 11.953 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 120,00 (centoventi/00) a carico della società U.S. Delfini Vergine Maria (€ 40,00 x n.3 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig.ra Marchese Eleonora;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Arcoleo Giuseppe, Calderone Ignazio, Lo Iacono Stefano, tesserati per la società' U.S. Delfini Vergine Maria all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

**Procedimento n°94/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Jatina

Sig.Ferrante Gioacchino (Presidente all'epoca dei fatti)

N°19 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 1^ categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 01/03/2013 prot. 11.1011 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 760,00 (settecentosessanta/00) a carico della società A.S.D. Jatina (€ 40,00 x n.19 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Ferrante Gioacchino;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Alamia Calogero, Allegro Giuseppe, Bonfardeci Valerio, Candela Antonino, Costanza Edy, Di Giovanni Calogero, Di Giovanni Daniele, Franzella Vincenzo, Giangrande Giuseppe, Giordano Maurizio, Lo Giudice Gioacchino, Maniaci Vincenzo, Martorana Roberto, Mulé Antonino, Rubino Davide, Schirò Giuseppe, Terzo Francesco, Vaccaro Mauro, Vicari Pietro, tesserati per la società' A.S.D. Jatina all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

**Procedimento n°95 /B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Milena Calcio

Sig.Palumbo Carmelo (Presidente all'epoca dei fatti)

N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 1^ categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure

Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 01/03/2013 prot. 11.1012 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 160,00 (centosessanta/00) a carico della società A.S.D. Milena Calcio (€ 40,00 x n.4 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Palumbo Carmelo;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Cassaro Calogero, Gattuso Matteo, Granone Giuseppe, Midulla Rosario, tesserati per la società' A.S.D. Milena Calcio all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento n°96 /B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Sporting Barriera

Sig.Litrico Giuseppe (Presidente all'epoca dei fatti)

N°1 calciatore meglio indicato in dispositivo.

Campionato di 1^ categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 01/03/2013 prot. 11.1013 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno tuttavia fatto pervenire memorie difensive, allegando il certificato medico del calciatore deferito (documento in atti), che scagionano le parti dagli addebiti ascritti.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti

della società A.S.D. Sporting Barriera, del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Litrico Giuseppe, del calciatore Di Mauro Damiano, tesserato per la società A.S.D. Cometa Calcio Biancavilla all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento n°97/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società C.S.D. Ludica Lipari

Sig.Cirino Giuseppe (Presidente all'epoca dei fatti)

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 1^ categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 01/03/2013 prot. 11.1014 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno tuttavia fatto pervenire memorie difensive, allegando i certificati medici dei calciatori deferiti (documenti in atti), che scagionano tutto le parti dagli addebiti ascritti.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti della società C.S.D. Ludica Lipari, del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig.Cirino Giuseppe, dei calciatori De Salvatore Giuseppe, Raffiti Marco, Marino Antonio, tesserati per la società C.S.D. Ludica Lipari all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Presidente della Commissione  
Disciplinare Territoriale  
Avv. Ludovico La Grutta

**Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 16/04/2013**

**Il Segretario  
Maria Gatto**

**Il Presidente  
Sandro Morgana**